

G. FALSITTA-A. FANTOZZI-G. MARONGIU-F. MOSCHETTI, *Commentario breve alle leggi tributarie.*
Tomo II - Accertamento e sanzioni a cura di F. Moschetti.

BREVIARIA IURIS

fondati da

GIORGIO CIAN e ALBERTO TRABUCCHI

[e continuati da GIORGIO CIAN]

- 1 - G. CIAN - A. TRABUCCHI - *Commentario breve al codice civile*⁹
 - *Commentario breve al codice civile - Complemento giurisprudenziale. Edizione per prove concorsuali ed esami 2010*
- 2 - A. MAFFEI ALBERTI - *Commentario breve alla legge fallimentare*⁵
- 3 - F. CARPI - V. COLESANTI - M. TARUFFO - *Commentario breve al codice di procedura civile*⁶
 - *Commentario breve al codice di procedura civile - Complemento giurisprudenziale*⁷
 - *Commentario breve al codice di procedura civile - Complemento giurisprudenziale. Edizione per prove concorsuali ed esami 2010*
- 4 - A. CRESPI - G. FORTI - G. ZUCCALÀ - *Commentario breve al codice penale*⁵
 - *Commentario breve al codice penale - Complemento giurisprudenziale*¹¹ (con CD contenente il testo completo delle più recenti sentenze richiamate)
 - *Commentario breve al codice penale - Complemento giurisprudenziale. 11^a edizione per prove concorsuali ed esami*
- 5 - P. MARCHETTI - L.C. UBERTAZZI - *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*⁴
- 6 - G. CONSO - V. GREVI - *Commentario breve al codice di procedura penale*
 - *Commentario breve al codice di procedura penale - Complemento giurisprudenziale*⁶
- 7 - S. BARTOLE - R. BIN - *Commentario breve alla Costituzione*
- 8 - L. SALAMONE - P. SPADA - *Commentario breve al diritto delle cambiali, degli assegni e di altri strumenti di credito e mezzi di pagamento*⁴
- 9 - G. CONSO - V. GREVI - *Prolegomeni a un commentario breve al nuovo codice di procedura penale (opera esaurita)*
- 10 - A. ROMANO - R. VILLATA - *Commentario breve alle leggi sulla giustizia amministrativa*³
- 11 - G. ALPA - P. ZATTI - *Commentario breve al codice civile. Leggi complementari (3 tomi) - Tomo I*⁴ Tomo II⁴ Tomo III⁴
- 12 - M. GRANDI - G. PERA - *Commentario breve alle leggi sul lavoro*⁴
- 13 - F. POCAR - *Commentario breve ai Trattati della Comunità e dell'Unione europea*
- 14 - F.C. PALAZZO - C.E. PALIERO - *Commentario breve alle leggi penali complementari*²
- 15 - C. CONSOLO - C. GLENDI - *Commentario breve alle leggi del processo tributario*²
- 16 - R. CAVALLO PERIN - A. ROMANO - *Commentario breve al testo unico sulle autonomie locali*
- 17 - L. COSTATO - F. PELLIZZER - *Commentario breve al codice dell'ambiente*
- 18 - A. MAFFEI ALBERTI - *Commentario breve al diritto delle società*
- 19 - A. ZACCARIA - *Commentario breve al diritto della famiglia*
- 20 - A. CARULLO - G. IUDICA - *Commentario breve alla legislazione sugli appalti pubblici e privati*
- 21 - G. VOLPE PUTZOLU - *Commentario breve al diritto delle assicurazioni*
- 22 - G. DE CRISTOFARO - A. ZACCARIA - *Commentario breve al diritto dei consumatori*
- 23 - G. FALSITTA - A. FANTOZZI - G. MARONGIU - F. MOSCHETTI - *Commentario breve alle leggi tributarie*
 - *Tomo I: Diritto costituzionale tributario e Statuto del contribuente*, a cura di G. Falsitta (in corso di pubblicazione)
 - *Tomo II: Accertamento e sanzioni*, a cura di F. Moschetti
 - *Tomo III: Testo unico delle imposte sui redditi e leggi complementari*, a cura di A. Fantozzi
 - *Tomo IV: Imposta sul valore aggiunto e imposte sui trasferimenti*, a cura di G. Marongiu (in corso di pubblicazione)
 - *Tomo V: Tributi locali*, a cura di G. Marongiu (in corso di pubblicazione)
- 24 - M.V. BENEDETTELLI - C. CONSOLO - L.G. RADICATI DI BROZOLO - *Commentario breve al diritto dell'arbitrato nazionale ed internazionale*
- 25 - G. CIAN - *Codice civile e leggi collegate. Commento giurisprudenziale sistematico*
- 26 - R. FERRARA - G.F. FERRARI - *Commentario breve alle leggi in materia di urbanistica ed edilizia*

GASPARE FALSITTA
Emerito dell'Università di Pavia

AUGUSTO FANTOZZI
Ordinario dell'Università di Roma «La Sapienza»

GIOVANNI MARONGIU
Ordinario dell'Università di Genova

FRANCESCO MOSCHETTI
Ordinario dell'Università di Padova

COMMENTARIO BREVE

ALLE

LEGGI TRIBUTARIE

Tomo II

Accertamento e sanzioni

a cura di

FRANCESCO MOSCHETTI

ERNESTO MARCO BAGAROTTO
ROBERTO BAGGIO
FRANCO BATISTONI FERRARA
MAURO BEGHIN
BRUNELLA BELLÈ
ADRIANO BENAZZI
GIULIA BOLETTA
MARIA FRANCESCA BONTÀ
MARIA CRISTINA BRUNO
IVO CARACCIOLI
VINCENZO CARDONE
ANDREA CARINCI
BERNARDO CARTONI
CARLO CIMINIELLO
GIUSEPPE CIMINIELLO
FRANCESCO COLAIANNI

GIUSEPPE CORASANITI
ROBERTO CORDEIRO GUERRA
VITO D'AMBRA
FRANCESCO DE DOMENICO
ADRIANO DI PIETRO
MARIO GARAVOGLIA
ANDREA GIOVANARDI
LORENZO IMPERATO
GIUSEPPE INGRAO
MAURIZIO INTERDONATO
AGOSTINO ENNIO LA SCALA
GIUSEPPE MARINI
GIUSEPPE MARINO
MELO MARTELLA
ENRICO MASTROGIACOMO
GIOVANNI MOSCHETTI
DIANA MURARO

VALERIA NUCERA
ROBERTO PISANO
ANDREA PODDIGHE
MARCELLO POGGIOLI
LUIGI QUERCIA
ROBERTA RINALDI
GIANLUCA RUGGIERO
CIRO SANTORIELLO
ROBERTO SCHIAVOLIN
LORIS TOSI
MAURO TRIVELLIN
GIUSEPPE VANZ
FRANCESCO VERRI
MARCO VERSIGLIONI
ANTONIO VIOTTO
NICOLÒ ZANOTTI



CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI

2011

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

Copyright 2011 Wolters Kluwer Italia Srl

ISBN 978-88-13-29885-2

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale – cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, economico o professionale – e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di Porta Romana, n. 108, 20122 Milano, e-mail segreteria@aidro.org e sito web www.aidro.org

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

Stampato in Italia - Printed in Italy

Centrofotocomposizione Dorigo - Padova
Stampato da L.E.G.O. S.p.A., Lavis (TN)

AUTORI DELL'OPERA

DIRETTORE

Francesco Moschetti

COLLABORATORI

I - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Accertamento delle imposte sui redditi

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

Artt. 1-6: R. Baggio
Art. 12 *bis*: R. Baggio
Artt. 13-16: A. Benazzi
Artt. 18-18 *ter*: D. Muraro
Artt. 19-22: A. Benazzi
Artt. 23-30: G. Corasaniti
Art. 31: R. Schiavolin
Art. 31 *bis*: G. Marino
Art. 32: G. Vanz
Art. 33: A. Viotto
Art. 36: A. Viotto
Artt. 36 *bis*-36 *ter*: R. Rinaldi
Art. 37: A. Di Pietro
Art. 37 *bis*: M. Beghin
Art. 38: L. Tosi
Art. 39: A. Di Pietro
Art. 40: F. De Domenico
Art. 40 *bis*: M. Beghin
Art. 41: M. Martella

Art. 41 *bis*: G. Ingraio
Art. 41 *ter*: M. Interdonato
Art. 42: A. Di Pietro
Art. 43: R. Schiavolin
Artt. 44-45: A. Giovanardi
Artt. 58-60: R. Cordeiro Guerra
Art. 60 *bis*: M. Poggioli
Art. 61: A.E. La Scala
Artt. 62-63: G. Marini
Art. 64: A. Carinci
Art. 65: G. Marini
Art. 66: A.E. La Scala
Art. 67: M. Interdonato
Artt. 68-69: M. Trivellin
Art. 70: R. Schiavolin
Art. 71: R. Baggio
Artt. 72-74: G. Corasaniti
Art. 75: G. Marino

II - NORMATIVA COMPLEMENTARE

Dichiarazione

(D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322)

R. Baggio

Interpello

(Art. 21, L. 30 dicembre 1991, n. 413)

E.M. Bagarotto

Accertamento con adesione
(D.lgs. 19 giugno 1997, n. 218)

M. Versiglioni

Studi di settore
(Artt. 62 bis e 62 sexies, D.l. 30 agosto 1993, n. 331;
Artt. 10, 10 bis e 10 ter, L. 8 maggio 1998, n. 146)

M. Beghin

Autotutela
(Art. 2 quater, D.l. 30 settembre 1994, n. 564, conv. con modif.
dalla L. 30 novembre 1994, n. 656; D.m. 11 febbraio 1997, n. 37)

R. Schiavolin

Sanzioni penali
(D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Premessa e coordinamento della sezione: I. Caraccioli

Art. 1: G. Moschetti

Art. 2: L. Imperato

Art. 3: V. Cardone

Art. 4: R. Pisano

Art. 5: B. Cartoni

Art. 6: L. Imperato

Art. 7: M. Garavoglia

Artt. 8-9: L. Imperato

Art. 10: C. Santoriello

Art. 10 bis-10 quater: F. Colaianni

Art. 11: F. Verri

Art. 12: M.C. Bruno

Art. 13: C. Ciminiello

Art. 14: G. Ciminiello

Art. 15: G. Ruggiero

Art. 16: V. D'Ambra

Art. 17: C. Santoriello

Art. 18: L. Quercia

Art. 19: G. Moschetti

Artt. 20-25: E. Mastrogiacomo

Sanzioni amministrative

Premessa e coordinamento della sezione: F. Batistoni Ferrara

(D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)

Artt. 1-4: A. Poddighe

Artt. 5-7: V. Nucera

Artt. 8-9: N. Zanotti

Artt. 10-11: M.F. Bontà

Artt. 12-13: A. Poddighe

Art. 14: N. Zanotti

Art. 15: M.F. Bontà

Artt. 16-17: N. Zanotti

(D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)

Artt. 1-5: F. Batistoni Ferrara
Art. 6: M.F. Bontà
Art. 7: F. Batistoni Ferrara
Art. 8: A. Poddighe
Artt. 9-10: V. Nucera
Art. 11: F. Batistoni Ferrara
Art. 12: M.F. Bontà

Art. 13: A. Poddighe
Artt. 14-19: B. Bellè
Art. 20: V. Nucera
Art. 21: A. Poddighe
Artt. 22-24: G. Boletto
Artt. 25-26: M.F. Bontà
Artt. 27-30: N. Zanotti

(Art. 7, d.l. 30 settembre 2003, n. 269)

F. Batistoni Ferrara

COORDINATORI SCIENTIFICI

Mauro Beghin Roberto Schiavolin Loris Tosi

SEGRETARIO DELLA REDAZIONE

Diana Muraro

non gode di agevolazioni fiscali (v. UCKMAR - CORASANITI - DE' CAPITANI, *Manuale di diritto tributario internazionale* 09, 129). ■ Oltre a questa presa di posizione, di recente, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'esenzione della ritenuta alla fonte sugli interessi non può essere concessa nel caso di un pagamento dalla società italiana alla «Nonna» austriaca, che la controlla soltanto indirettamente attraverso una società holding intermedia. In questa ipotesi, infatti, non v'è la partecipazione diretta ai diritti di voto nell'assemblea della società debitrice da parte

della società creditrice (ris. Ag. Entr. 27 maggio 2009, n. 131). Né, ricorda la stessa risoluzione, si può applicare l'esenzione quando non sia ancora compiuto il periodo minimo di possesso, pari a 12 mesi. In tal caso, infatti, anche se il progetto della società capogruppo fosse di mantenere la partecipazione a lungo termine, la società debitrice sarà tenuta ad applicare la ritenuta alla fonte, restando aperta alla società beneficiaria del pagamento la via dell'istanza di rimborso una volta che tale periodo minimo di possesso sia stato completato.

27 Ritenuta sui dividendi. 1. Le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, del predetto testo unico, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico n. 917 del 1986, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del medesimo testo unico. La ritenuta di cui al periodo precedente si applica alle condizioni ivi previste agli utili derivanti dagli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a) e dai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del predetto testo unico qualora il valore dell'apporto non sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto nel caso in cui si tratti rispettivamente di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. La ritenuta è applicata altresì dalle persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione previsti nel precedente periodo, corrisposti a persone fisiche residenti; per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 66 del predetto testo unico, in luogo del patrimonio netto si assume il valore individuato nel comma 2 dell'articolo 47 del medesimo testo unico.

1-bis. Nei casi di cui all'articolo 47, commi 5 e 7, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la ritenuta prevista dai commi 1 e 4 si applica sull'intero ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora il percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

2. In caso di distribuzione di utili in natura i singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alle società ed altri enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del predetto testo unico, l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla società emittente alla data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 109 del citato testo unico.

3. La ritenuta è operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44,

comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L'aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio. L'aliquota della ritenuta è ridotta all'11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione di cui al periodo precedente e dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero.

3-bis. I soggetti cui si applica l'articolo 98 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa, la ritenuta di cui ai commi 3 e 3-ter sulla remunerazione di finanziamenti eccedenti prevista dal citato articolo 98 direttamente erogati dal socio o da una sua parte correlata, non residenti nel territorio dello Stato. A fini della determinazione della ritenuta di cui sopra, si computa in diminuzione la eventuale ritenuta operata ai sensi dell'articolo 26 riferibile alla medesima remunerazione. La presente disposizione non si applica alla remunerazione di finanziamenti eccedenti direttamente erogati dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

3-ter. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,375 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

4. Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi e a contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, in cui l'associante è soggetto non residente, non qualificati ai sensi della lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 67 del testo unico e non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65 dello stesso testo unico, è operata una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta dai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta è operata a titolo d'acconto:

a) sulla quota imponibile delle remunerazioni corrisposte da soggetti non residenti in relazione a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari e a contratti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico, non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65;

b) sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, ti-

tolì, strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65, da società ed enti residenti negli Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico salvo che la persona fisica dimostri al soggetto che interviene nella riscossione che, a seguito dell'esercizio di interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, sono rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1, dell'articolo 87 del citato testo unico. La disposizione del periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, emessi da società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. La ritenuta è, altresì, operata sull'intero importo delle remunerazioni relative a contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.

4-bis. Le ritenute del comma 4 sono operate al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero. In caso di distribuzione di utili in natura si applicano le disposizioni di cui al comma 2.

5. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, primo periodo, non sono operate qualora le persone fisiche residenti e gli associati in partecipazione dichiarino all'atto della percezione che gli utili riscossi sono relativi all'attività di impresa o ad una partecipazione qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, sono operate con l'aliquota del 27 per cento ed a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società.

6. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti ed assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta sostitutiva sul risultato maturato di gestione non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11, terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

SOMMARIO: I. Brevi cenni sull'evoluzione della disciplina della ritenuta sui dividendi. - II. Utili da partecipazione ed altri proventi ad essi equiparati. - III. La ritenuta sugli utili da partecipazione di fonte italiana e sui proventi assimilati (1° co.). - IV. L'applicazione della ritenuta sugli utili da partecipazione corrisposti nei casi di cui al 5° e 7° co. dell'art. 47 t.u.i.r. (co. 1 bis). - V. L'applicazione della ritenuta sugli utili corrisposti in natura (2° co.). - VI. L'applicazione della ritenuta su utili di fonte italiana corrisposti a soggetti non residenti (3° co.). - VII. L'applicazione della ritenuta sulle remunerazioni dei finanziamenti. - VIII. La ritenuta sugli utili da partecipazione di fonte italiana corrisposti alle società ed agli enti residenti nell'UE e nei Paesi aderenti all'accordo sullo SEE (co. 3 ter). - IX. La ritenuta sugli utili da partecipazione di fonte estera e sui proventi equiparati (4° co.). - X. La ritenuta sugli utili corrisposti a soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società (5° co.). - XI. Gli obblighi di comunicazione all'Amministrazione finanziaria (6° co.).

1. Brevi cenni sull'evoluzione della disciplina della ritenuta sui dividendi. ■ Sotto la vigenza dell'imposta di ricchezza mobile di cui al d.p.r. n. 645/58 - come ricordato nel commento all'art. 26, d.p.r. n. 600/73 - i dividendi rappresentavano l'unica ipotesi reddituale soggetta ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta (secca), in quanto esaustiva di ogni forma di imposizione ex art. 10, l. n. 1745/62. Difatti, gli utili da partecipazione distribuiti, da un lato, non erano assoggettati all'imposta di ricchezza mobile e, dall'altro lato, gli stessi subivano un prelievo alla fonte sostitutivo dell'imposta complementare sul reddito. ■ L'art. 27, d.p.r. n. 600/73, nella versione previgente alle modifiche apportate dall'art. 12, 4° co., d.lgs. n. 461/97, prevedeva al 1° co. che gli utili in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione distribuiti dalle società per azioni e in

accomandita per azioni nonché dalle società cooperative ed a responsabilità limitata, comprese quelle di mutua assicurazione erano assoggettati ad una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'Irpef e dell'Irpeg dovuta dai soci, con obbligo di rivalsa. Diversamente, la ritenuta era prevista a titolo di imposta in talune ipotesi. ■ Il contenuto dell'art. 27, d.p.r. n. 600/73 ha subito rilevanti modifiche a seguito del riordino della disciplina dei redditi di capitale effettuata con il d.lgs. n. 461/97. Difatti, in forza dell'art. 3, 160° co., lett. m), l. n. 662/96, il Governo era stato delegato ad introdurre forme di imposizione sostitutiva (ritenute alla fonte a titolo di imposta ovvero imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento) sugli utili da partecipazione costituenti redditi di capitale ex art. 41 (ora 44), 1° co., lett. e), t.u.i.r., restando, tuttavia esclusi dal-

l'applicazione di tale regime di imposizione sostitutiva gli utili derivanti da partecipazioni qualificate. La *ratio* di tale intervento normativo era – evidentemente – quello di realizzare una maggiore uniformità di trattamento impositivo dei redditi di capitale a prescindere dalla loro natura (interessi o dividendi). In ragione di ciò, la novità più rilevante del «nuovo» art. 27, d.p.r. n. 600/73, introdotto dall'art. 12, 4° co., d.lgs. n. 461/97, è certamente rappresentata dalla soppressione della ritenuta d'acconto del 10 per cento e dall'introduzione di un sistema di ritenuta a titolo di imposta che deve essere effettuata dalle società ed enti indicati nell'art. 87 (ora 73), 1° co., lett. a) e b), t.u.i.r. sugli utili corrisposti a persone fisiche residenti, nei confronti delle quali la ritenuta è effettuata nella misura del 12,50 per cento, in relazione a **partecipazioni non qualificate** ai sensi dell'art. 81 (ora 67), lett. c) bis), t.u.i.r., a condizione che tali partecipazioni non siano relative all'impresa ai sensi dell'art. 77 (ora 65), t.u.i.r. Chiaramente, l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta, non consentendo l'inclusione del dividendo nella base imponibile, non dava diritto al credito di imposta sui dividendi di cui all'art. 14 (vigente *ratione temporis*) t.u.i.r. In ogni caso all'atto della riscossione degli utili – prima della riforma fiscale operata con il d.lgs. n. 344/03 – il socio poteva rinunciare all'applicazione della ritenuta, nonostante l'opzione precedentemente esercitata, con conseguente applicazione della tassazione in via ordinaria in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, usufruendo del credito di imposta sui dividendi; diversamente, qualora il socio fosse titolare di una **partecipazione qualificata** ai sensi dell'art. 81 (ora 67), 1° co., lett. c), t.u.i.r., gli utili corrisposti non erano assoggettati ad alcuna ritenuta in quanto concorrevano a formare il suo reddito complessivo con spettanza del predetto credito di imposta. ■ Da ultimo, l'art. 27, d.p.r. n. 600/73 è stato **modificato** dall'art. 2, 1° co., lett. b), d.lgs. n. 344/03, recante norme di coordinamento, con cui sono stati sostituiti i co. da 1 a 5 della citata disposizione. In ogni caso è stato confermato l'obbligo in capo alle società ed enti soggetti all'Ires, residenti nel territorio dello Stato, di operare una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non qualificate e non relative ad impresa ex art. 67, 1° co., lett. c) bis), t.u.i.r. Tale ritenuta, inoltre, si rende applicabile anche sugli utili derivanti da strumenti finanziari assimilati alle azioni ai sensi dell'art. 44, 2° co., lett. a), t.u.i.r., e dai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 109, 9° co., lett. b),

t.u.i.r., qualora il valore dell'apporto non sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto, a seconda che si tratti, rispettivamente, di società quotate o di altre partecipazioni. In conclusione, dunque, l'applicazione della predetta ritenuta, a seguito delle novità introdotte con la riforma fiscale del 2003, risulta essere l'unico meccanismo di tassazione applicabile ai dividendi derivanti da partecipazioni non qualificate detenute al di fuori di un'impresa commerciale, non essendo più riconosciuta la possibilità di rinunciare volontariamente alla tassazione alla fonte a titolo definitivo a favore della determinazione ordinaria delle imposte in sede di dichiarazione (circ. Ag. Entr. 16 giugno 2004, n. 26).

II. Utili da partecipazione ed altri proventi ad essi equiparati. ■ La norma in commento reca la disciplina della ritenuta sugli utili da partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, ricompresi tra i tipici redditi di capitale, ex art. 44, 1° co., lett. e), t.u.i.r. In particolare, costituiscono utili da partecipazione, rientranti nella definizione di redditi di capitale di cui alla lett. e), 1° co., art. 44, t.u.i.r., i proventi derivanti da titoli rappresentativi della partecipazione al capitale «di rischio» di soggetti costituiti nella forma di i) società per azioni; ii) società in accomandita per azioni; iii) società a responsabilità limitata; iv) società cooperative; v) società di mutua assicurazione. Quest'ultima disposizione fornisce una definizione più puntuale (rispetto al passato) dei dividendi; difatti, mentre in base alla previgente definizione il Legislatore utilizzava la generica formulazione «*utili derivanti dalla partecipazione in società*», diversamente, in forza della nuova formulazione, gli utili da partecipazione (*id est* dividendi) risultano caratterizzati dalla circostanza di derivare «*dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti*» soggetti Ires, in questo modo confermando indirettamente che non sono riconducibili fra gli utili da partecipazione i proventi che non trovino contropartita in una partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'Ires (circ. Ag. Entr. 16 giugno 2004, n. 26). Tale specificazione si coordina con le novità introdotte dalla riforma della disciplina civilistica delle società di capitali e delle società cooperative introdotta con il d.lgs. n. 6/03. ■ In forza della disposizione di cui all'art. 44, 2° co., lett. a), t.u.i.r., si considerano similari alle azioni gli **strumenti finanziari** emessi da società ed enti di cui all'art. 73, 1° co., lett. a), b) e d), t.u.i.r. la cui remunerazione sia costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati eco-

nomici della società emittente o di altre società appartenenti al gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. In tal caso i relativi proventi sono assimilati sotto il profilo fiscale agli utili da partecipazione in senso proprio. Si tratta: *i*) degli strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti, emessi anche a seguito dell'apporto di opere e servizi *ex art.* 2346 c.c.; *ii*) degli strumenti finanziari emessi a seguito degli apporti effettuati a favore dei patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'*art.* 2447 *ter*, 1° co., lett. *e*), c.c.; *iii*) degli strumenti finanziari comunque denominati in cui i tempi e l'entità del rimborso del capitale è condizionata all'andamento economico della società, *ex art.* 2411, 3° co., c.c. Al sottoscrittore di tali strumenti finanziari sono attribuiti sempre diritti patrimoniali, quali il diritto all'utile ovvero alla liquidazione, ad una certa scadenza, del valore patrimoniale netto dell'apporto conferito, mentre possono non essere attribuiti diritti amministrativi (comunque è esclusa l'attribuzione del diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti). Quanto all'apporto effettuato dal sottoscrittore, questo (in ogni caso non imputato a capitale sociale) può avere ad oggetto sia beni conferibili *ex art.* 2342 c.c., sia beni o prestazioni (comunque suscettibili di valutazione economica) non conferibili ai sensi della citata disposizione civilistica, ³ comprese le prestazioni di opere e servizi. ■ Sotto il profilo fiscale, ogniqualvolta la remunerazione di tali strumenti finanziari è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi, a questa (remunerazione) si applica il medesimo trattamento impositivo previsto per gli utili da partecipazione. A tal riguardo la stessa Amministrazione finanziaria ha comunque chiarito che i proventi degli strumenti finanziari non sono qualificabili tecnicamente come «utili» da partecipazione per il fatto che essi non sottendono una partecipazione al capitale o al patrimonio della società emittente nel senso richiesto dalla lett. *e*), 1° co., art. 44, t.u.i.r. Tuttavia, per effetto dell'assimilazione alle azioni degli strumenti finanziari italiani di natura partecipativa ai sensi della lett. *a*) del medesimo articolo, la partecipazione al patrimonio va intesa «come diritto alla restituzione del capitale apportato» (circ. Ag. Entr. 10 dicembre 2004, n. 52, par. 2.2.2.1.; circ. Ag. Entr. 16 giugno 2004, n. 26, par. 2.2.). Tale assimilazione risponde all'esigenza di garantire che la predetta remunera-

zione possa scontare, sia in capo ai percipienti che in capo alla società erogante, il medesimo regime fiscale cui sono soggetti gli utili da partecipazione (CORASANITI, *D. e prat. trib.* 03, 876 ss.; ESCALAR, *Rass. trib.* 03, 1922 ss.). ■ L'assimilazione alle azioni riguarda esclusivamente gli strumenti finanziari rappresentati da titoli o certificati: pertanto la locuzione «strumenti finanziari» non comprende anche i contratti (non cartolarizzati) quali, ad esempio, quelli di associazione in partecipazione e di cointeressenza, per i quali non opera l'assimilazione alle azioni (circ. Ag. Entr. 16 giugno 2004, n. 26). ■ Quanto al criterio in base al quale opera la predetta assimilazione – *id est* remunerazione «costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente (...)» – nella relazione governativa di accompagnamento al d.lgs. n. 344/03 è stato chiarito che affinché la remunerazione di uno strumento finanziario possa essere fiscalmente assimilata ai dividendi e, in quanto tale, essere indeducibile per il soggetto emittente [si ricorda che, *ex art.* 109, 9° co., lett. *a*), t.u.i.r., l'indeducibilità opera, invece, anche solo per la quota di remunerazione che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi, con un conseguente disallineamento – in caso di remunerazione «mista» – tra il regime di tassazione dei proventi presso il sottoscrittore ed il regime di deducibilità della remunerazione presso la società emittente], è necessario che questa (remunerazione) sia totalmente determinata nell'*an* e nel *quantum* sui risultati economici positivi conseguiti dall'emittente o dal suo gruppo e non semplicemente subordinata alla sussistenza degli stessi. Viene inoltre chiarito che l'assimilazione è esclusa anche per quegli strumenti finanziari la cui remunerazione sia ancorata ai risultati progressi della società emittente o di altra società del gruppo ovvero per quegli strumenti finanziari per i quali i risultati economici dell'impresa emittente o di un'altra società del gruppo vengono presi semplicemente come parametro per la determinazione del *quantum* della remunerazione dovuta, senza arrivare al punto di consentire al possessore dello strumento di far propria una parte di tali risultati economici. Per la medesima ragione devono invece ritenersi inclusi nell'assimilazione gli strumenti finanziari la cui remunerazione sia totalmente costituita dalla partecipazione agli utili «riferibili» ad un ramo d'azienda o a un singolo affare. ■ Sono assimilati alle azioni anche i titoli obbligazionari, compresi quelli di cui all'*art.* 2411, 3° co., c.c., la cui

remunerazione sia costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente, di società dello stesso gruppo o di un affare; chiaramente rimane fermo che i titoli obbligazionari che assicurino rendimenti commisurati a parametri di natura finanziaria rientrano nel novero dei titoli atipici di cui all'art. 5, d.l. n. 512/83, conv. dalla l. n. 649/83, qualora non garantiscano la restituzione del capitale versato (circ. Ag. Entr. 10 dicembre 2004, n. 52, par. 2.2.2.1.). ■ Secondo l'Agenzia delle Entrate non sono assimilabili alle azioni le **obbligazioni e gli altri titoli irredimibili emessi dalle banche ai sensi dell'art. 12 del t.u.b.** approvato con d.lgs. n. 385/93, non comportando una partecipazione ai risultati economici della banca emittente poiché la loro remunerazione è di regola parametrata a tassi di interesse correnti; ed all'uopo non assume alcuna rilevanza la circostanza che tali proventi, in caso di perdite, possano essere sospesi ed imputati a loro copertura (circ. Ag. Entr. 16 giugno 2004, n. 26). ■ Così come implicitamente confermato anche dalla stessa relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 344/03, il riferimento agli strumenti finanziari emessi in relazione ad un singolo affare e la rilevanza attribuita alle partecipazioni ai soli utili e non anche alle perdite consente di ritenere estensibile il regime di assimilazione alle azioni e di indeducibilità in capo al soggetto emittente della relativa remunerazione anche ai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza tipici «cartolarizzati» (LEO, *Le imposte sui redditi nel Testo Unico* 07, 2036). ■ Costituiscono redditi di capitale, ex art. 44, 1° co., lett. f), t.u.i.r., anche gli utili derivanti da contratti di **associazione in partecipazione** e da quelli di **cointeressenza** di cui all'art. 2554 c.c., tutte le volte in cui l'apporto dell'associato sia costituito da solo capitale ovvero sia «misto», costituito da capitale e opere e servizi. Difatti, nel caso in cui l'apporto abbia esclusivamente ad oggetto prestazione di lavoro, la relativa remunerazione è qualificata come reddito di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 53, 2° co., lett. c), t.u.i.r.

III. La ritenuta sugli utili da partecipazione di fonte italiana e sui proventi assimilati (1° co.).

■ Il 1° co. dell'art. 27, d.p.r. n. 600/73 prevede una **ritenuta a titolo di imposta con obbligo di rivalsa**, nella misura del **12,50 per cento**, sugli utili effettivamente corrisposti, **in qualunque forma, a persone fisiche residenti, dalle società e gli enti di cui alle lett. a) e b) del 1° co. dell'art. 73 t.u.i.r.**, ossia da società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative e dalle società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, nonché dagli enti pubblici e

privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. ■ **2** Più precisamente, la **ritenuta a titolo di imposta** nella misura del **12,50 per cento** è operata sugli utili in qualunque forma corrisposti a persone fisiche **a condizione che:** *i)* si tratti di persone fisiche residenti nel territorio dello Stato; *ii)* si tratti di partecipazioni non qualificate così come definite ai sensi dell'art. 67, 1° co., lett. *c bis*), t.u.i.r.; *iii)* le partecipazioni non siano relative all'impresa ex art. 65 t.u.i.r. ■ Innanzitutto la ritenuta trova applicazione esclusivamente nei confronti delle **persone fisiche residenti**; pertanto, qualora gli utili da partecipazione siano corrisposti a soggetti diversi dalle persone fisiche, quali società commerciali o enti non commerciali, fondi di investimento mobiliare soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato di gestione, Sicav, la ritenuta non deve essere applicata. ■ **4** L'Amministrazione finanziaria ha chiarito che nell'ipotesi di sequestro giudiziario della partecipazione, ai fini della determinazione della ritenuta sui dividendi da operare si deve comunque far riferimento al soggetto dell'originario rapporto di sostituzione (ris. Ag. Entr. 13 ottobre 2003, n. 195). ■ Con specifico riferimento agli **utili percepiti da enti non commerciali** di cui all'art. 73, 1° co., lett. c), t.u.i.r., in forza della disposizione «transitoria» di cui all'art. 4, 1° co., lett. g), d.lgs. n. 344/03, **non trova applicazione la ritenuta alla fonte a titolo di imposta** di cui al 1° co. dell'art. 27, d.p.r. n. 600/73, in quanto, fino a quando, ai sensi dell'art. 3, 1° co., lett. a), l. n. 80/03, non verrà attuata l'inclusione di questi soggetti tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli utili percepiti, anche nell'esercizio di impresa, dagli enti stessi non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esclusi, nella misura del 95 per cento del loro ammontare; sull'ammontare imponibile degli utili, in qualunque forma corrisposti, le società e gli enti indicati nel 1° co. dell'art. 23, d.p.r. n. 600/73 operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di acconto [ex art. 4, 1° co., lett. g), d.lgs. n. 344/03]. ■ La **ritenuta alla fonte a titolo di imposta** di cui al 1° co. dell'art. 27 **non deve essere applicata**, in forza del disposto di cui all'art. 7, 3° co., lett. d), d.lgs. n. 461/97, sugli utili corrisposti a persone fisiche ma che si riferiscono a partecipazioni non qualificate da questi detenute nell'ambito delle gestioni individuali di masse patrimoniali di cui al citato art. 7, d.lgs. n. 461/97 (c.d. **regime del risparmio gestito**). In tal caso, infatti, gli utili (quali redditi di capitale) concorrono a formare il risultato maturato di gestione soggetto all'imposta sostitutiva del 12,50 per

cento, che viene applicata dall'intermediario incaricato. Si ricorda che affinché possa essere esercitata l'opzione per il regime del risparmio gestito è necessario che il patrimonio affidato in gestione non sia relativo all'esercizio dell'impresa e che le partecipazioni non siano partecipazioni qualificate ai sensi dell'art. 67, 1° co., lett. c), t.u.i.r. ■ In forza del disposto di cui al 5° co. dell'art. 27, per poter usufruire del regime di **non applicazione della ritenuta** sugli utili derivanti da partecipazioni qualificate ovvero sugli utili derivanti da partecipazioni (anche non qualificate) detenute nell'esercizio dell'attività di impresa, è necessario che ciascuna persona fisica residente (e l'associato in partecipazione) **comunichi alla società emittente**, all'atto della percezione degli utili, che la partecipazione detenuta possiede i requisiti di «partecipazione qualificata» (o quelli richiesti a tal fine in caso di contratto di associazione in partecipazione) ai sensi della lett. c), 1° co., art. 67 t.u.i.r., ovvero che la partecipazione sia detenuta nell'esercizio dell'attività di impresa (o che il contratto di associazione in partecipazione sia stato concluso dall'associato nell'esercizio dell'attività di impresa) ai sensi dell'art. 65 t.u.i.r., con l'impegno a comunicare ogni eventuale variazione. In questi casi, l'utile da partecipazione deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale tale reddito è stato percepito e sarà tassato secondo le regole stabilite dall'art. 47 t.u.i.r., *id est* parteciperà alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72 per cento (percentuale, quest'ultima introdotta dal d.m. 2 aprile 2008, in forza dell'art. 1, 38° e 39° co., l. n. 244/07). ■ In forza del disposto di cui all'art. 45 t.u.i.r., gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'Ires sono tassati **per cassa**, cioè nel periodo di imposta in cui sono percepiti. In passato l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che «relativamente ai dividendi, per data di percezione deve intendersi quella in cui gli stessi sono legalmente messi a disposizione» (circ. min. 10 giugno 1989, n. 6). Più di recente, nella relazione governativa all'art. 4, d.lgs. n. 461/97, è stato chiarito che gli utili derivanti dalla cessione di partecipazioni in soggetti Irpeg (ora Ires) «sono sempre imponibili esclusivamente a carico del socio che li abbia materialmente riscossi dalla società emittente, anche se quest'ultimo non rivestiva la qualifica di socio al momento di approvazione della delibera di distribuzione». ■ Si ricorda che in base ad una criticabile interpretazione ministeriale «la rinuncia ai crediti correlati a redditi che vanno acquisiti a tassazione per cassa (...) presuppone l'avvenuto **incasso giuridico** del credito e quindi l'obbligo di sottoporre a

tassazione il loro ammontare, anche mediante applicazione della ritenuta d'imposta» (circ. min. 27 maggio 1994, n. 74). Tuttavia, con specifico riferimento alla rinuncia a dividendi, in senso contrario a questa interpretazione ministeriale si è espressa la giurisprudenza (Comm. trib. centr., 1990, n. 6241; C 04/17925). ■ In base ad una recente presa di posizione della Corte di Cassazione, nel caso in cui soci ed amministratori trascurano di riscuotere i propri crediti per dividendi e compensi d'amministrazione, questi sono considerati versamenti di somme date a mutuo, legittimando la presunzione di produzione di interessi (C 09/10030). Sul punto in senso contrario potrebbe affermarsi che nell'ipotesi in cui il socio convenga con la società una dilazione nel pagamento dei dividendi di sua spettanza, i relativi interessi di dilazione dovrebbero costituire redditi della stessa categoria da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati (*id est* dividendi), ai sensi dell'art. 6, 2° co., t.u.i.r. (*contra* Dir. reg. Entr. Lazio, 2003, n. 913/185). ■ Come già detto, la ritenuta a titolo di imposta del 12,5 per cento di cui al 1° co., art. 27, d.p.r. n. 600/73 si applica limitatamente agli utili corrisposti a persone fisiche su partecipazioni (non detenute nell'esercizio dell'attività di impresa), sempre che queste ultime siano **partecipazioni non qualificate** ai sensi della lett. c *bis*) del 1° co., art. 67, t.u.i.r. In forza della disposizione di cui alla lett. c), 1° co. del medesimo articolo, una **partecipazione** si dice **qualificata** qualora sia in grado di assicurare una percentuale di diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria superiore al 2 per cento per i titoli di società quotate in mercati regolamentati italiani o esteri ovvero superiore al 20 per cento per tutte le altre partecipazioni, oppure quando rappresenti una partecipazione al capitale sociale o al patrimonio (nel caso degli strumenti finanziari partecipativi) superiore al 5 per cento per i titoli di società quotate in mercati regolamentati italiani o esteri e superiore al 25 per cento per le altre partecipazioni. Conseguentemente, in forza della successiva lett. c *bis*), una **partecipazione** deve dirsi **non qualificata** se risulta essere inferiore ai limiti appena indicati. Sono in ogni caso considerate non qualificate le partecipazioni in enti pubblici e privati non commerciali e le partecipazioni rappresentate da azioni di risparmio non convertibili. ■ In caso di detenzione di **partecipazione in società in parte a titolo di piena proprietà ed in parte a titolo di nuda proprietà, al fine di qualificare tale partecipazione come qualificata o meno**, occorre verificare se le percentuali delle partecipazioni cedute superino nell'arco dei dodici mesi i limiti di cui all'art. 67, 1° co., lett. c), t.u.i.r. A tal fine, con riferimento al requisito

rappresentato dalla percentuale dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria, occorre tener presente che, ai sensi dell'art. 2352 c.c., questi, salvo convenzione contraria, spettano all'usufruttuario; pertanto nella valutazione di tale percentuale non assume alcuna rilevanza la partecipazione detenuta a titolo di nuda proprietà. Diversamente, con riferimento al requisito (alternativo) rappresentato dalla percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio della società, la circ. min. 24 giugno 1998, n. 165 ha precisato che «in caso di possesso del diritto di usufrutto ovvero della nuda proprietà di una partecipazione, la percentuale di capitale sociale rappresentata dalla partecipazione medesima va calcolata moltiplicando il suo valore nominale per il rapporto tra il valore dell'usufrutto o della nuda proprietà ed il valore della piena proprietà». I suddetti valori si determinano secondo i criteri indicati dagli artt. 46 e 48 d.p.r. n. 131/86. Ciò comporta che, nella valutazione di tale percentuale (di partecipazione al capitale o patrimonio), assume rilevanza anche la partecipazione detenuta a titolo di nuda proprietà nella misura risultante dal predetto rapporto (ris. Ag. Entr. 16 maggio 2006, n. 65). Allo stesso modo in caso di **partecipazione detenuta a titolo di usufrutto**, nella determinazione delle percentuali dei diritti di voto rilevanti ai fini della determinazione della partecipazione come qualificata o non qualificata occorre tener presente che questi spettano all'usufruttuario ex art. 2352 c.c., salvo diversa pattuizione; diversamente, ai fini del calcolo della percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio la partecipazione detenuta a titolo di usufrutto rileverà in tale calcolo in misura pari al risultato ottenuto moltiplicando il valore nominale della partecipazione per il rapporto tra il valore dell'usufrutto e il valore della piena proprietà (valori questi determinati ex artt. 46 e 48, d.p.r. n. 131/86) (circ. min. 24 giugno 1998, n. 165). ■ Nella definizione di partecipazioni **qualificate e non qualificate** rientrano anche gli **strumenti finanziari assimilati alle azioni** (circ. Ag. Entr. 10 dicembre 2004, n. 52, par. 2.2.2.1.). In particolare, l'art. 27, 1° co., d.p.r. n. 600/73 dispone che devono essere **assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 12,5 per cento**, di cui al medesimo comma, i proventi, corrisposti a persone fisiche residenti, derivanti da **strumenti finanziari assimilati alle azioni**, ex art. 44, 2° co., lett. a), t.u.i.r. (ossia quelli la cui remunerazione sia totalmente costituita dalla partecipazione ai risultati economici del soggetto emittente o di un altro soggetto del gruppo o dell'affare per il quale sono stati emessi), ogniqualvolta il **valore dell'apporto non sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento**

del **valore del patrimonio netto contabile** risultante dall'ultimo bilancio approvato dalla società emittente, nel caso in cui si tratti, rispettivamente, di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Di contro, sono **assimilati alle partecipazioni qualificate** (e dunque sui relativi proventi non si applica la ritenuta alla fonte di cui al 1° co., art. 27, d.p.r. n. 600/73) gli strumenti finanziari partecipativi in cui il valore dell'apporto (di capitale) superi le soglie poco sopra indicate, ovvero quelli che «non rappresentano una partecipazione al patrimonio», ex art. 67, 1° co., lett. c), t.u.i.r. Quest'ultima ipotesi (con conseguente assimilazione, in ogni caso, alle partecipazioni qualificate) è ravvisabile tutte le volte in cui gli strumenti finanziari di natura partecipativa siano emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi ovvero in mancanza di un apporto (circ. Ag. Entr. 10 dicembre 2004, n. 52). ■ Allo stesso modo, la ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 12,5 per cento di cui al 1° co., art. 27, t.u.i.r. si applica anche sugli utili in qualunque forma corrisposti a persone fisiche residenti, derivanti dai **contratti di associazione in partecipazione** di cui all'art. 109, 9° co., lett. b), t.u.i.r., tutte le volte in cui il **valore dell'apporto di capitale non sia superiore al 5 per cento** (nel caso in cui si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati) ovvero al **25 per cento** (negli altri casi) **del valore del patrimonio netto contabile** dell'associante, risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto (circ. Ag. Entr. 10 dicembre 2004, n. 52). La predetta **ritenuta deve essere applicata** non solo dalle società ed enti di cui alle lett. a) e b), 1° co., art. 73, t.u.i.r., ma anche **dalle persone fisiche che esercitano imprese commerciali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate** sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione «non qualificati» ossia in possesso dei requisiti di non superamento dei limiti di valore dell'apporto prima indicati. ■ Nell'ipotesi in cui il **soggetto associante sia un'impresa minore** che determina il reddito in base all'art. 66 t.u.i.r., in luogo del patrimonio netto si assume il valore delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili al netto dei relativi ammortamenti ex art. 47, 2° co., secondo periodo, t.u.i.r. Più precisamente, la ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura del 12,5 per cento deve essere applicata dall'impresa minore associante sugli utili corrisposti ad un associato persona fisica residente in forza di un contratto di associazione in partecipazione in cui il valore dell'apporto non sia superiore al 25 per cento della somma delle rimanenze finali e del costo com-

16 plessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti. ■ Quanto detto con riferimento ai contratti di associazione in partecipazione vale anche con riferimento agli utili corrisposti a persone fisiche residenti sulla base di **contratti di cointeressenza** disciplinati dall'art. 2554 c.c., nelle ipotesi in cui vi sia l'apporto di solo capitale o di capitale e lavoro. Più precisamente, la circostanza che l'art. 27, 1° co., d.p.r. n. 600/73 richiami non già l'art. 44, 1° co., lett. f), t.u.i.r., bensì l'art. 109, 9° co., lett. b), t.u.i.r., la cui portata è meno ampia, in quanto limitata ai (soli) contratti di associazione in partecipazione e a quelli di cointeressenza con apporti diversi da quelli di opere e servizi, dovrebbe far ritenere che, ove il contratto non preveda alcun apporto, come nel caso dei **contratti cointeressenza propria**, l'art. 27, 1° co., d.p.r. n. 600/73 non troverà applicazione, così come non troverà applicazione nei casi in cui l'apporto consista in opere e servizi, «categoria questa più ampia delle prestazioni di lavoro a cui si riferisce indirettamente l'art. 44, 1° co., lett. f)», t.u.i.r., la quale norma assorbe, invece, ogni contratto di associazione in partecipazione, salvo la sola ipotesi in cui esso preveda un apporto costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro (cfr. PIAZZA, *Guida alla fiscalità internazionale* 04, 446).

IV. L'applicazione della ritenuta sugli utili da partecipazione corrisposti nei casi di cui al 5° e 7° co. dell'art. 47 t.u.i.r. (co. 1 bis). ■ Il co. 1 bis dell'art. 27, d.p.r. n. 600/73 prevede l'applicazione della ritenuta alla fonte di cui al 1° e 4° co. del medesimo articolo anche con riferimento alle fattispecie reddituali di cui all'art. 47, 5° e 7° co., t.u.i.r. Più precisamente, in forza del disposto di cui all'art. 47, 5° co., la ripartizione di somme di denaro o di beni tra soci di una società soggetta ad Ires **non costituisce distribuzione di utili solo se tale ripartizione ha ad oggetto:** i) riserve e fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione di azioni o quote; ii) riserve e fondi costituiti con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote; iii) riserve e fondi costituiti dai versamenti effettuati dai soci a fondo perduto o in conto capitale; iv) riserve e fondi costituiti con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta per disposizione di legge. In tal caso le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute. Si ricorda inoltre che, ex art. 47, 7° co., t.u.i.r., le somme o il valore normale dei beni ricevuti dal socio, in caso di **recesso, esclusione, riscatto e riduzione del capitale esuberante** o di **liquidazione anche concorsuale** delle società ed enti, **per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione**, si qualificano come **utile da partecipa-**

zione in quanto trattasi di un reddito derivante dall'impiego di capitale e non derivante da un evento realizzativo della partecipazione (circ. Ag. Entr. 16 giugno 2004, n. 26). ■ Pertanto, considerata la loro qualificazione in termini di utile da partecipazione, in caso di distribuzione delle somme o valori prima indicati, le ritenute di cui al 1° e 4° co., art. 27, d.p.r. n. 600/73 si applicano **sul loro intero ammontare**, qualora il percettore **non comunichi alla società erogante il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione**. Ne consegue che se il percettore compie tale formalità la ritenuta alla fonte dovrà essere applicata **solo sulla parte** delle somme o del valore normale dei beni ricevuti dal socio **eccedente il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione**. ■ La ritenuta alla fonte va effettuata **soltanto per le fattispecie in relazione alle quali l'art. 27, d.p.r. n. 600/73 trova applicazione** e quindi per gli utili di fonte italiana attribuiti alle persone fisiche residenti se la partecipazione non è qualificata e non è relativa ad una impresa commerciale, per gli utili di fonte estera della stessa specie e per gli utili attribuiti ai soggetti esenti da Ires (circ. Ag. Entr. 16 giugno 2004, n. 26). ■ In caso di **riduzione del capitale esuberante**, se e nella misura in cui l'aumento sia avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel 5° co. dell'art. 47, t.u.i.r., questa è considerata distribuzione di utili (ex art. 47, 7° co., t.u.i.r.). In tali ipotesi le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci **costituiscono utile per la parte che eccede il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote annullate** e ciò vale anche per la parte di eccedenze che derivano da riserve di capitale ex art. 47, 6° co., t.u.i.r. Pertanto, gli utili in questo modo generati sono soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 12,5 per cento se corrisposti a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non qualificate e non relative all'impresa. Come già ricordato, la ritenuta si applica sull'intero ammontare delle somme o dei valori corrisposti al socio tutte le volte in cui questi non comunichi alla società il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione. ■ Allo stesso modo, la ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura del 12,5 per cento si applica anche nelle altre ipotesi di cui all'art. 47, 7° co., t.u.i.r., ossia in caso di **recesso, di esclusione, di riscatto e di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti soggetti Ires**. Anche in tal caso la ritenuta è applicata sull'intero ammontare delle somme o del valore normale dei beni ricevuti dai soci, qualora questi omettano di comunicare il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione ai sensi dell'art. 27, co. 1 bis, d.p.r. n. 600/73 (in merito all'applicabilità della

ritenuta a titolo di imposta del 12,50 per cento anche sugli utili derivanti in capo all'associato recedente si veda ris. Ag. Entr. 16 maggio 2005, n. 61). ■ Si ricorda che l'art. 47, 7° co., t.u.i.r. fa riferimento al **recesso tipico**, il quale comporta l'annullamento delle azioni o quote; qualora, invece, il recesso avvenga con modalità diverse (c.d. recesso atipico), ossia mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni, oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi (art. 2473, 4° co., c.c.), si configura un'ipotesi che va inquadrata nell'ambito degli atti produttivi di redditi diversi di natura finanziaria, sempre che si tratti di cessione a titolo oneroso (circ. Ag. Entr. 16 giugno 2004, n. 26). Ne consegue che in tali ipotesi (di recesso atipico) non può trovare applicazione la disciplina delle ritenute di cui all'art. 27, d.p.r. n. 600/73. ■ Nel caso in cui la partecipazione sia immessa in un patrimonio per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione del regime del **risparmio gestito** di cui all'art. 7, d.lgs. n. 461/97, detta opzione trova effetto anche con riferimento agli utili ricevuti nei casi di cui all'art. 47, 7° co., t.u.i.r., trattandosi di operazioni che devono intendersi ricomprese nell'ambito di quelle afferenti il patrimonio gestito. Ne consegue, quindi, che anche in questi casi **non trova applicazione la ritenuta di cui al 1° e 4° co. dell'art. 27, d.p.r. n. 600/73**, in forza della previsione di cui all'art. 7, 3° co., lett. d), d.lgs. n. 461/97.

V. L'applicazione della ritenuta sugli utili corrisposti in natura (2° co.). ■ Il 2° co. dell'art. 27, d.p.r. n. 600/73 regola il trattamento degli utili in natura corrisposti da società ed enti commerciali residenti. In particolare, i soci per conseguire il pagamento sono tenuti a versare alla società emittente l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta, determinato in relazione al **valore normale** dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla predetta società emittente. Il socio di una società od ente residente, quindi, deve fornire alla società emittente la provvista nella misura corrispondente all'ammontare della ritenuta dovuta. Ne consegue, pertanto, che nel caso in cui il socio non fornisca la predetta provvista, la società emittente dovrà sospendere il pagamento del dividendo in natura, non potendo esercitare la rivalsa su somme liquide ex art. 64, 1° co., del d.p.r. n. 600/73. ■ In forza del disposto di cui all'art. 47, 3° co., t.u.i.r., la **base imponibile** su cui applicare la ritenuta è data dal **valore normale** dei beni attribuiti ai soci, quale risulta dalla valutazione operata dalla società emittente alla data individuata dalla lett. n), 2° co., art. 109, t.u.i.r., ossia alla data di consegna o spedizione

dei beni mobili o di stipula dell'atto per i beni immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. L'art. 9, 4° co., lett. a), b), c), t.u.i.r. stabilisce regole autonome di determinazione del valore normale con riferimento ai titoli e alle quote di partecipazione societarie (circ. min. 17 maggio 2000, n. 98). Per le azioni, obbligazioni e altri titoli quotati, in forza della lett. a), 4° co. del citato art. 9, il valore normale è determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese. Pertanto, se vengono attribuiti **titoli** (obbligazioni, azioni e altri titoli) **quotati**, il loro valore è dato dalla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese. Al riguardo occorre considerare il periodo che va dal giorno di riferimento (pagamento del dividendo) allo stesso giorno del mese solare precedente e che, ai fini del calcolo della media, si devono assumere soltanto i giorni di effettiva quotazione del titolo poiché una diversa interpretazione potrebbe comportare un allontanamento troppo ampio del periodo preso a base della rilevazione della media aritmetica dei prezzi dei titoli rispetto al momento nel quale si verifica la valutazione e, quindi, la fissazione di un valore normale che potrebbe già essere non adeguato a quello in atto al momento della valutazione (circ. min. 25 febbraio 2000, n. 30). Diversamente, per i **titoli non quotati**, il valore normale è determinato: i) per i titoli partecipativi, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente ovvero, per le società di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti; ii) per i titoli obbligazionari e similari, comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri ed, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo. ■ La valutazione a valore normale prevista per i dividendi di fonte Italia in caso di distribuzione di utili in natura, ex art. 27, 2° co., d.p.r. n. 600/73, secondo l'Agenzia delle Entrate trova applicazione anche nel caso di utili di fonte estera di cui al 4° co. del medesimo articolo, con la precisazione che, in mancanza della valutazione del valore normale dei beni attribuiti da parte della società estera, il percettore possa comunicare tale valore al sostituto di imposta che interviene nella riscossione degli utili, fornendo apposita autocertificazione redatta in forma libera (circ. Ag. Entr. 16 giugno 2004, n. 26).

VI. L'applicazione della ritenuta su utili di fonte italiana corrisposti a soggetti non residenti (3° co.). ■ Il 3° co. dell'art. 27, d.p.r. n. 600/73 reca il «regime generale di tassazione dei

dividendi in uscita» (circ. Ag. Entr. 21 maggio 2009, n. 26), ovvero la disciplina delle ritenute sui **dividendi corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato in relazioni a partecipazioni non relative a stabili organizzazioni**. Tuttavia, si precisa che la **disciplina** ivi contenuta **non si applica** con riferimento ai dividendi corrisposti a soggetti non residenti rientranti nell'ambito applicativo della disposizione di cui all'art. 27 *bis* d.p.r. n. 600/73 (disciplina dell'esenzione da ritenuta o del rimborso della ritenuta in applicazione della Dir. 90/435/CEE, c.d. Direttiva Madre-Figlia) e di cui al «nuovo» **co. 3 *ter*** dell'art. 27, d.p.r. n. 600/73 (recante la disciplina dell'aliquota ridotta dell'1,375 per cento applicabile sui dividendi distribuiti a determinati soggetti residenti nell'Unione europea e nei Paesi dello Spazio economico europeo, purché inclusi nella c.d. *white list*). ■ Pertanto, nelle ipotesi in cui **dividendi di fonte italiana sono corrisposti a soggetti non residenti i) diversi da quelli rientranti nell'ambito applicativo della c.d. Direttiva Madre-Figlia (per i quali si applica il regime di esenzione o di rimborso di cui all'art. 27 *bis*, d.p.r. n. 600/73) e ii) diversi dalle società e dagli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'UE o negli Stati aderenti all'Accordo sullo SEE che sono inclusi nella *white list* (per i quali si applica il regime di cui all'art. 27, co. 3 *ter*, d.p.r. n. 600/73), in forza del disposto di cui al 3° co., art. 27, d.p.r. n. 600/73, su questi dividendi si applica la **ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura del 27 per cento**. La predetta ritenuta viene applicata a prescindere dal fatto che gli utili corrisposti siano relativi a partecipazioni qualificate o meno e indipendentemente dalla circostanza che il soggetto non residente sia una persona fisica o una società o ente (circ. Ag. Entr. 21 maggio 2009, n. 26; circ. Ag. Entr. 16 giugno 2004, n. 26). Soltanto nel caso in cui la società non residente abbia una stabile organizzazione in Italia, se la partecipazione [ovvero gli strumenti finanziari partecipativi assimilati alle azioni ed i contratti di associazione in partecipazione di cui all'art. 109, 9° co., lett. b), t.u.i.r.] da cui provengono gli utili è ad essa relativa, non si applica alcuna ritenuta ed i dividendi seguono il regime ordinario in capo alla stabile organizzazione (circ. Ag. Entr. 16 giugno 2004, n. 26). ■ La **ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura del 27 per cento si applica anche sugli utili degli strumenti finanziari assimilati alle azioni ai sensi dell'art. 44, 2° co., lett. a), t.u.i.r. e sulle remunerazioni dei contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 109, 9° co., lett. b), t.u.i.r.**, corrisposti a soggetti non residenti, diversi da quelli**

rientranti nell'ambito applicativo della disciplina di cui all'art. 27 *bis* e di cui all'art. 27, co. 3 *ter*, d.p.r. n. 600/73, e sempre che tali strumenti finanziari e contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza non siano relativi a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. ■ Sebbene la struttura dell'art. 27, 3° co., d.p.r. n. 600/73 sia tale da far ritenere che la ritenuta ivi prevista sia la stessa di cui al 1° co. del medesimo articolo, nel senso che (tale ritenuta) **deve essere operata soltanto sugli utili** (relativi ad azioni ovvero a strumenti finanziari simili alle azioni) **corrisposti dalle società ed enti di cui all'art. 73, 1° co., lett. a) e b), t.u.i.r.**, tuttavia, nella sola ipotesi di contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, è la stessa formulazione del citato art. 27, 3° co., d.p.r. n. 600/73 che sembrerebbe ammettere l'applicazione di tale ritenuta (anche) alle remunerazioni erogate ad associati non residenti da **associanti imprenditori individuali o società di persone residenti**, trattandosi di fattispecie queste certamente ricomprese nella previsione di cui all'art. 109, 9° co., lett. b), t.u.i.r., richiamato dal citato art. 27, 3° co., d.p.r. n. 600/73 ed in quanto l'art. 56 t.u.i.r. stabilisce che il reddito di impresa di questi soggetti è determinato con le stesse regole applicabili ai soggetti Ires (in tal senso circ. Ass., n. 32 del 2004, 71). In senso contrario è stato affermato che la struttura dell'art. 27, d.p.r. n. 600/73 pare escludere che la ritenuta alla fonte possa essere applicata quando il reddito sia corrisposto da un soggetto diverso dalle società di capitali ed enti commerciali residenti, ciò in quanto, diversamente, «lo stesso reddito sarebbe assoggettato a tassazione in capo a due soggetti diversi: i soci della società di persone, tassati "per trasparenza", o l'imprenditore individuale - in quanto il reddito, per effetto dell'art. 109, 2° co., lett. b) non è deducibile dal reddito d'impresa dell'associante - e l'associato non residente. Ciò in violazione del divieto di doppia imposizione di cui all'art. 67, del d.p.r. 600/73» (in tal senso PIAZZA, *op. cit.*, 446). Tuttavia, a sostegno della tesi favorevole all'applicabilità della ritenuta di cui all'art. 27, 3° co., d.p.r. n. 600/73, anche alle remunerazioni corrisposte ad associati non residenti da associanti residenti imprenditori individuali o società di persone, sembrerebbe deporre l'inserimento (*ex art. 14, 2° co., d.lgs. n. 247/05*) anche di tali ultimi soggetti tra quelli tenuti ad applicare, nella veste di associanti, la ritenuta alla fonte di cui al 1° co. del medesimo art. 27. ■ 5 Nell'ipotesi in cui il soggetto non residente abbia depositato una partecipazione azionaria o uno strumento finanziario assimilato alle azioni presso un intermediario abilitato residente ed

abbia esercitato l'opzione per il regime del «risparmio gestito», ex art. 7, d.lgs. n. 461/97, il dividendo corrisposto al soggetto non residente non viene «attratto» nel risultato maturato di gestione, e sullo stesso continua, pertanto, ad applicarsi la ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 27 per cento di cui all'art. 27, 3° co., d.p.r. n. 600/73. Difatti, l'art. 7, 3° co., d.lgs. n. 461/97, nell'elencare i redditi di capitale compresi nella massa patrimoniale affidata in gestione sui quali non viene applicata la ritenuta poiché attratti nel risultato maturato di gestione, fa esclusivamente riferimento ai dividendi di cui al 1° e 4° co., dell'art. 27, d.p.r. n. 600/73, ossia soltanto a quelli corrisposti nei confronti di soggetti residenti in Italia. ■ L'aliquota della ritenuta alla fonte a titolo di imposta è ridotta nella misura del 12,5 per cento per gli utili pagati agli azionisti di risparmio. ■ La ritenuta di cui all'art. 27, 3° co., d.p.r. n. 600/73 si ritiene applicabile non solo sulle distribuzioni di utile in senso proprio, ma anche sulle distribuzioni di riserve, anche se imputate al capitale, purché diverse da quelle di cui all'art. 47, 5° co., t.u.i.r. (PIAZZA, *op. cit.*, 450). Nel caso in cui il soggetto non residente percepisca riserve non costituite da utili in misura eccedente il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, le somme o il valore normale dei beni ricevuti, limitatamente a tale parte eccedente, si qualificano utili da partecipazione su cui è applicabile la ritenuta di cui al 3° co., art. 27, d.p.r. n. 600/73. ■ Con specifico riferimento alle ipotesi in cui il soggetto non residente riceva somme o beni in caso di recesso, riscatto, esclusione, riduzione del capitale esuberante o liquidazione anche concorsuale della società ex art. 47, 7° co., t.u.i.r., sebbene quest'ultima disposizione sia esplicitamente richiamata soltanto dal 1° co., dell'art. 27, d.p.r. n. 600/73, e non anche dal 3° co. del medesimo articolo, tuttavia si ritiene che il 1° co. sia comunque implicitamente richiamato dal 3° co. e pertanto che la ritenuta sia applicabile anche in tali ipotesi; allo stesso modo si ritiene implicitamente richiamato dal 3° co. anche il co. 1 bis (in questi termini sempre PIAZZA, *op. cit.*, 450-451). ■ Nel caso in cui a soggetti non residenti siano corrisposti utili in natura, si ritiene applicabile la disciplina di cui al 2° co. dell'art. 27, d.p.r. n. 600/73 (circ. min. 24 giugno 1998, n. 165, par. 4.8). ■ A seguito della procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea (IP/07/1152 del 23 luglio 2007) nei confronti dell'Italia per il differente regime tributario applicabile ai dividendi percepiti dai fondi pensioni italiani tassati con un'aliquota dell'11 per cento rispetto a quelli percepiti da fondi pensione esteri tassati con un'aliquota effettiva del

15 per cento, la legge comunitaria del 2008, l. n. 88/09, ha parificato tale regime impositivo. È stato, infatti, novellato il 3° co. dell'art. 27 del d.p.r. n. 600 del 1973, il quale prevede che l'aliquota della ritenuta è ridotta all'11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo. ■ In forza del disposto di cui all'ultimo periodo del 3° co., art. 27, d.p.r. n. 600/73, i soggetti non residenti diversi i) dagli azionisti di risparmio e ii) dalle società ed enti ricompresi nell'ambito applicativo di al successivo co. 3 ter hanno diritto al rimborso dell'imposta pagata all'estero in via definitiva sugli utili ricevuti da società italiane fino a concorrenza dei 4/9 della ritenuta applicata in Italia (e dunque, fino al 12 per cento dei dividendi). Il pagamento dell'imposta estera può essere dimostrato mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero in conformità al modulo predisposto dall'Amministrazione finanziaria italiana (circ. Ag. Entr. 21 maggio 2009, n. 26; circ. Ag. Entr. 16 giugno 2004, n. 26; circ. 4 gennaio 1968, n. 24). In forza del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 dicembre 2001, la competenza a ricevere le istanze di rimborso a non residenti è stata attribuita al Centro Operativo di Pescara. L'istanza di rimborso può essere presentata sia dal sostituto di imposta che dal sostituto non residente (circ. min. 11 novembre 1981, n. 36; ris. min. 28 giugno 1986, n. 104). Quanto ai termini per la presentazione dell'istanza di rimborso, dovrebbe applicarsi il termine di cui all'art. 38, d.p.r. n. 602/73 (in tal senso PIAZZA, *op. cit.*, 548; *contra* dec. Comm. centrale, 1992, n. 4693; C 03/7804, C 03/7444; C 02/15373); quanto alla data da cui far decorrere il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso, le istruzioni ministeriali la individuano nella «data in cui dal non residente è stata pagata all'estero, in via definitiva e per intero, l'imposta oggetto di rimborso. Tale data dovrà essere espressamente indicata nella certificazione dell'ufficio fiscale dello Stato estero». ■ Come più volte chiarito dall'Amministrazione finanziaria, qualora il beneficiario effettivo dei dividendi sia un soggetto residente in uno Stato con il quale è stata conclusa dall'Italia una Convenzione contro le doppie imposizioni, restano applicabili le ritenute nella misura prevista dalla Convenzione (tra il 5 ed il 15 per cento, ex art. 10 del Modello di Convenzione Ocse), normalmente più favorevoli rispetto a quella prevista dall'art. 27, 3° co., d.p.r. n. 600/73 (circ. Ag. Entr. 21 maggio 2009, n. 26; circ. Ag. Entr. 16 giugno 2004, n. 26). L'Amministrazione finanziaria ha chiarito il trattamen-

to, ai fini delle imposte sui redditi, dei dividendi erogati da società residenti in Italia ad un *Common Contractual Fund* di diritto irlandese (si tratta di un fondo d'investimento partecipato esclusivamente da fondi pensione non residenti né in Italia né in Irlanda e considerato quale veicolo fiscalmente trasparente dalla legislazione irlandese). In particolare, è stato precisato che: l'assenza di soggettività passiva del CCF, in Irlanda, ai fini delle imposte sui redditi, impedisce di considerare tale ente come «residente» nel citato Paese, ai sensi dell'art. 4 della Convenzione tra l'Italia e l'Irlanda, con la conseguenza che non sarà possibile applicare la suddetta Convenzione; sebbene la disciplina del CCF presenti differenze rispetto a quella delle società di persone trasparenti, è possibile applicare ai dividendi percepiti dal CCF il regime previsto dal Commentario OCSE per tali società (cioè applicare, di volta in volta, la convenzione contro le doppie imposizioni intercorrenti tra l'Italia e lo Stato presso cui risiede fiscalmente il fondo pensione che partecipa al CCF) qualora lo statuto del fondo contempli l'obbligo di distribuire annualmente gli utili di gestione ai sottoscrittori e sempre che lo Stato in cui essi risiedono li sottoponga a tassazione; diversamente, qualora lo statuto del fondo preveda la distribuzione annuale degli utili o, in alternativa, l'erogazione degli stessi al momento del rimborso delle quote o della liquidazione del CCF, si renderanno applicabili esclusivamente gli artt. 27, 3° co. e 27 ter, del d.p.r. n. 600/73.

VII. L'applicazione della ritenuta sulle remunerazioni dei finanziamenti. ■ La riforma fiscale del 2003 aveva introdotto la disciplina della c.d. *thin capitalization* di cui all'art. 98, t.u.i.r. (abrogata dall'art. 1, l. n. 244/07), in forza della quale veniva prevista l'equiparazione agli utili delle remunerazioni di finanziamenti eccedenti di cui al 4° co. del citato art. 98, con conseguente applicazione della disciplina della ritenuta sui dividendi di cui ai co. 1 e 3 bis, dell'art. 27, d.p.r. n. 600/73. ■ In forza di tali disposizioni sull'importo delle remunerazioni «riqualificate» come utile era prevista l'applicazione di una ritenuta a titolo di imposta del 12,50 per cento nei confronti del percettore residente persona fisica non imprenditore, in possesso di una partecipazione non qualificata (art. 27, 1° co., d.p.r. n. 600/73); ovvero l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta nella misura del 27 per cento (ai sensi del 3° co., del medesimo articolo) nei confronti del percettore non residente, indipendentemente dalla circostanza che si trattasse di utili relativi a partecipazioni qualificate o meno ed indipendentemente dalla natura del soggetto non residente: ovvero l'applicazione della ritenuta

a titolo di imposta nella misura ridotta di cui al co. 3 ter, del medesimo articolo, sussistendone le condizioni. La ritenuta trovava applicazione limitatamente alle remunerazioni dei finanziamenti corrisposte non prima che fosse terminato il periodo di imposta considerato, in quanto soltanto al termine di tale periodo la società che riceveva il finanziamento era in grado di individuare definitivamente i finanziamenti eccedenti il rapporto prestabilito dal citato art. 98 t.u.i.r. ■ Come detto, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello del 31 dicembre 2007 è stato eliminato il meccanismo della *thin capitalization* di cui all'art. 98 t.u.i.r., il quale continua a trovare applicazione limitatamente alle remunerazioni dei finanziamenti dei soci effettuate sino al predetto periodo di imposta.

VIII. La ritenuta sugli utili da partecipazione di fonte italiana corrisposti alle società ed agli enti residenti nell'UE e nei Paesi aderenti all'accordo sullo SEE (co. 3 ter). ■ Il presente comma è stato inserito dall'art. 1, 67° co., lett. a), n. 4), l. n. 244/07, il quale espressamente afferma che le modifiche alle disposizioni che recano la disciplina dei dividendi in uscita sono state apportate «in attuazione del parere motivato della Commissione delle Comunità europee n. C(2006)2544 del 28 giugno 2006», quindi – evidentemente – al fine di rendere compatibile il regime italiano delle ritenute sui dividendi in uscita con i principi relativi alla libertà di stabilimento ed alla libera circolazione dei capitali garantite dal Trattato CE e dal Trattato sullo Spazio Economico Europeo (SEE), così come richiamati dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 14 dicembre 2006, C-170/05 (*Denkavit Internationaal*) e la sentenza dell'8 novembre 2007, causa C-379/05 (*Amurta*) e dalla Corte EFTA con la sentenza dell'8 novembre 2004, causa E-1/04 (*Fokus Bank ASA*). Si ricorda, infatti, che, a seguito di tali pronunce, la Commissione europea il 22 gennaio 2007 aveva deferito alcuni Stati membri, tra cui l'Italia, davanti alla Corte di Giustizia, in relazione al regime di imposizione dei dividendi «in uscita» distribuiti a società non residenti. Lo scopo di tali modifiche è, quindi, quello di livellare il carico impositivo gravante sui dividendi corrisposti a soggetti residenti nella UE e nel SEE a quello gravante sui dividendi corrisposti a soggetti residenti, conformemente ai predetti principi comunitari (circ. Ag. Entr. 21 maggio 2009, n. 26). ■ Il co. 3 ter, art. 27, d.p.r. n. 600/73 prevede l'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta con l'aliquota ridotta dell'1,375 per cento sugli utili da partecipazione corrisposti a società ed enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'UE e negli Stati

- aderenti all'Accordo sullo SEE che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell'art. 168 *bis* t.u.i.r. ed ivi residenti, in relazione a partecipazioni, strumenti finanziari assimilati alle azioni di cui all'art. 44, 2° co., lett. a), t.u.i.r. ed ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'art. 109, 9° co., lett. b), t.u.i.r., non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. In questo modo è stato equiparato il carico fiscale complessivamente gravante sui dividendi percepiti da soggetti Ires residenti, pari all'1,375 per cento (ossia l'aliquota Ires del 27,5 per cento applicata su un imponibile pari al 5 per cento dell'ammontare del dividendo) con il carico fiscale, appunto pari all'1,375 per cento, gravante sui dividendi di fonte italiana percepiti da società ed enti residenti in Stati UE o in Stati aderenti all'Accordo SEE. ■ La disposizione di cui al co. 3 *ter*, d.p.r. n. 600/73 non trova applicazione, applicandosi, invece, il regime di esenzione totale da ritenuta (o di rimborso integrale della stessa) di cui all'art. 27 *bis*, d.p.r. n. 600/73, tutte le volte in cui gli utili di fonte italiana sono corrisposti a soggetti UE in possesso dei requisiti previsti per l'applicazione della Direttiva Madre-Figlia. ■ Sotto il profilo oggettivo la ritenuta nella misura ridotta si applica sugli utili corrisposti in relazione a partecipazioni, sugli utili e proventi corrisposti in relazione a strumenti finanziari assimilati alle azioni ai sensi dell'art. 44, 2° co., lett. a), t.u.i.r., nonché sulle remunerazioni corrisposte in relazione a contratti di associazione in partecipazione di cui all'art. 109, 9° co., lett. b), t.u.i.r., ossia a quelli che prevedono un apporto diverso da quello di opere e servizi e la cui remunerazione è indeducibile. ■ Sotto il profilo soggettivo, la ritenuta di cui al co. 3 *ter*, d.p.r. n. 600/73 si applica sugli utili corrisposti «alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società», quindi con esclusione dei soggetti non residenti persone fisiche e degli enti non residenti che non scontano le imposte societarie. Conseguentemente, secondo l'Agenzia delle Entrate resterebbero esclusi dall'ambito applicativo della ritenuta *de qua*, «in linea di principio e salvo quanto diversamente previsto da specifiche normative locali» (in questi termini cfr. circ. Ag. Entr. 21 maggio 2009, n. 26), società di persone, associazioni e *trust*. In tutti questi casi si applicherà sugli utili in uscita la ritenuta alla fonte a titolo di imposta nell'aliquota ordinaria del 27 per cento di cui al 3° co. del medesimo articolo. ■ Affinché possa applicarsi la ritenuta con l'aliquota dell'1,375 per cento gli enti e le società esteri devono soddisfare entrambe le seguenti condizioni: i) devono essere residenti in uno Stato membro dell'UE o in uno Stato aderente allo SEE ed essere inclusi nella lista dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni (c.d. *white list*) di cui al d.m. emanato ai sensi dell'art. 168 *bis*, 1° co., t.u.i.r., ii) essere soggetti passivi ai fini della locale imposta sul reddito delle società. ■ Con riferimento al primo requisito, in attesa che il decreto previsto dall'art. 168 *bis*, 1° co., t.u.i.r. sia emanato, dovrà farsi riferimento alla lista di cui al decreto del Ministero delle finanze 4 settembre 1996 e successive modif. Si tratta della c.d. *white list* attualmente utilizzata per individuare i Paesi che beneficiano dell'esonero dall'imposta sostitutiva per gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari *ex art.* 6, 1° co., d.lgs. n. 239/96 (circ. Ag. Entr. 21 maggio 2009, n. 26). Attualmente l'unico Stato SEE incluso nella predetta lista è la Norvegia. ■ Con riferimento al secondo requisito, la condizione di soggetto passivo della locale imposta sul reddito delle società, secondo l'Agenzia delle Entrate (circ. Ag. Entr. 21 maggio 2009, n. 26), deve essere interpretata come assoggettabilità di carattere generale ad imposizione, ovvero sia come riconoscimento della soggettività passiva ai fini delle imposte societarie, che viene soddisfatta da tutte quelle società potenzialmente soggette all'Ires o alle corrispondenti imposte cui sono soggetti le società e gli enti non residenti, indipendentemente dalla circostanza che «godono, di fatto, di agevolazioni comunque compatibili con la normativa comunitaria» (circ. Ag. Entr. 2 novembre 2005, n. 47, par. 2.2., sebbene con riferimento all'analogo requisito richiesto dalla Direttiva interessi e canoni, 2003/49/CE). ■ L'applicazione della ritenuta alla fonte nella misura ridotta dell'1,375 per cento è subordinata alla preventiva richiesta in tal senso da parte dei beneficiari non residenti. La richiesta deve essere accompagnata da una idonea certificazione di residenza e di *status* fiscale rilasciata dalle autorità fiscali del Paese di appartenenza, similmente a quanto richiesto ai fini dell'applicazione della disciplina di esenzione da ritenuta di cui all'art. 27 *bis*, d.p.r. n. 600/73. In mancanza di tale documentazione dovrà applicarsi la ritenuta alla fonte con l'aliquota ordinaria del 27 per cento ovvero, se più favorevole quella convenzionale. Allo stesso modo i beneficiari non residenti che percepiscono utili di fonte italiana assoggettati a ritenuta alla fonte nella misura ridotta possono richiedere ai soggetti emittenti residenti ovvero agli intermediari la certificazione degli utili di cui all'art. 4, co. 6 *ter* e 6 *quater*, d.p.r. n. 322/88. ■ In forza del disposto di cui all'art. 1, 68° co., l. n. 244/07, la ritenuta alla fonte di cui al (nuovo) co. 3 *ter*, d.p.r. n. 600/73 si applica agli utili «formatisi» a partire dall'esercizio

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (*id est* a partire dal 1 gennaio 2008). Pertanto, con riferimento agli utili generati fino al 31 dicembre 2007 continua a trovare applicazione la maggiore ritenuta nella misura del 27 per cento (circ. Ag. Entr. 21 maggio 2009, n. 26). L'Agenzia delle Entrate ha chiarito (circ. Ag. Entr. 21 maggio 2009, n. 26) che agli utili distribuiti alle società non residenti beneficiarie della ritenuta di cui al co. 3 *ter*, d.p.r. n. 600/73 non si applica la presunzione di distribuzione stabilita dal d.m. 2 aprile 2008, il quale ha modificato la soglia di imponibilità (ora del 49,72 per cento) degli utili (purché formati negli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007) distribuiti alle persone fisiche in possesso di partecipazioni qualificate, agli imprenditori individuali e alle società di persone residenti. Difatti per tali categorie di soci il citato decreto ha introdotto la presunzione di distribuzione secondo la quale «a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino a tale esercizio». A tal fine la società emittente deve comunicare all'intermediario in quale periodo si è formato il dividendo in distribuzione e in particolare se e in che misura si è formato con utili dell'esercizio 2008 ovvero con attribuzione di riserve preesistenti. Ciò con riferimento sia ai soggetti residenti, per i quali opera la presunzione, sia ai non residenti, per i quali essa non è operativa. La società dovrà inoltre mantenere separata evidenza del periodo di formazione del dividendo comunicato all'intermediario o distribuito direttamente

11 (circ. Ag. Entr. 21 maggio 2009, n. 26). ■ Fermo restando ciò, permangono serie perplessità circa la compatibilità della nuova disciplina di cui al co. 3 *ter*, d.p.r. n. 600/73, con il diritto comunitario, nella parte in cui è disposto che tale nuovo regime non si applica agli utili formati *ante* 2008. Un consolidato orientamento della Corte di Giustizia Europea, infatti, sancisce che l'interpretazione fornita *ex art.* 234 del Trattato UE chiarisce e precisa il significato e la portata della norma quale avrebbe dovuto essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore. Pertanto, la norma interpretata può e deve essere applicata dal giudice anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa (così, *ex multis*, par. 16, *Denkavit Italiana* causa 61/79, par. 27 *Blaizot* causa 24/86, *Bosman* causa C-415/93, par. 141, *Skov*, C-402/03, par. 50). È ipotizzabile pertanto per la distribuzione dei dividendi *ante* 2008 chiedere il rim-

borso della ritenuta o imposta sostitutiva (di cui all'art. 27 *ter*, d.p.r. n. 600/73) operata in eccesso (la quale per le annualità precedenti al 2008 avrebbe dovuto essere dell'1,65 per cento, ossia 33 per cento su 5 per cento). L'unico limite per il rimborso è quello previsto dall'art. 38, d.p.r. n. 602/73, il quale prevede il termine decadenziale di 48 mesi per la presentazione dell'istanza di rimborso delle ritenute o imposte sostitutive operate in eccesso da parte del sostituto d'imposta.

IX. La ritenuta sugli utili da partecipazione di fonte estera e sui proventi equiparati (4° co.).

■ Il 4° co. dell'art. 27, d.p.r. n. 600/73 così come sostituito dall'art. 14, 1° co., lett. c), d.lgs. n. 247/05 (in vigore dal 2 dicembre 2005) prevede l'applicazione di una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 12,50 per cento sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a i) partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni ai sensi dell'art. 44, 2° co., lett. a), ultimo periodo, t.u.i.r. ed ii) a contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 109, 9° co., lett. b), t.u.i.r. (ossia a quei contratti in cui l'oggetto dell'apporto sia diverso da opere e servizi) conclusi con associanti non residenti, aventi le medesime caratteristiche di quelli stipulati con società residenti. Ai fini dell'applicazione della predetta ritenuta a titolo di imposta del 12,50 per cento, è necessario che le azioni, gli strumenti similari alle azioni ed il contratto di associazione in partecipazione per l'associato siano «non qualificati» ai sensi della lett. c *bis*), 1° co., art. 67, t.u.i.r. e non relativi all'impresa ai sensi dell'art. 65 t.u.i.r. In tal modo gli utili di fonte estera sono assoggettati allo stesso trattamento fiscale previsto per quelli di fonte italiana, a nulla rilevando la residenza della società o ente che li ha distribuiti (circ. Ag. Entr. 16 giugno 2004, n. 26). ■ La predetta ritenuta è operata dai soggetti di cui all'art. 23, d.p.r. n. 600/73 che intervengono nella loro riscossione; diversamente per i titoli depositati presso la Monte Titoli Spa trova applicazione la disposizione di cui all'art. 27 *ter*, d.p.r. n. 600/73. ■ Con specifico riferimento ai titoli e strumenti finanziari esteri similari alle azioni, prima della modifica normativa introdotta dal decreto correttivo n. 247 del 2005, l'art. 44, 2° co., lett. b), t.u.i.r., considerava, ai fini delle imposte sui redditi, similari alle azioni o alle quote di società a responsabilità limitata, rispettivamente, le partecipazioni al capitale o al patrimonio delle società e degli enti non residenti di cui alla lett. d), 1° co., dell'art. 73 t.u.i.r., rappresentate e non rappresentate da titoli, nel caso in cui la relativa remunerazione, se corrisposta da una società residente, fosse

stata totalmente indeducibile nella determinazione del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 109, 9° co., t.u.i.r. Come già ricordato, la disciplina vigente dal 1 gennaio 2006 stabilisce che sono considerati assimilati alle azioni i titoli e gli strumenti finanziari emessi da soggetti residenti, la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Per quanto concerne le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonché i titoli e gli strumenti finanziari emessi da enti e società non residenti, esse «si considerano similari alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a tal fine l'ineducibilità deve risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso o da altri elementi certi e precisi» [cfr. art. 44, 2° co., lett. a), t.u.i.r.]. ■ A seguito di tali modifiche, pertanto, il trattamento fiscale degli strumenti finanziari esteri è stato parificato a quello previsto per quelli emessi da soggetti residenti; affinché la loro remunerazione sia fiscalmente assimilata ai dividendi non è più necessaria anche una partecipazione al capitale di rischio della società estera emittente, essendo ora sufficiente che il loro provento sia trattato dalla legislazione dello Stato estero come dividendo e dunque indeducibile dal reddito imponibile della società emittente. La disposizione in commento prevede che l'ineducibilità debba risultare da una dichiarazione dell'emittente ovvero da altri elementi certi e precisi; in mancanza di dichiarazione di parte o di altra documentazione prodotta dall'emittente, l'ineducibilità delle remunerazioni può essere dimostrata attraverso la vigenza di disposizioni normative nello Stato di residenza dell'emittente che stabiliscano in modo inequivocabile l'ineducibilità. ■ Qualora l'utile (*rectius* la remunerazione) di fonte estera sia percepito direttamente all'estero ovvero senza l'intervento di un intermediario residente, il contribuente è tenuto a riportare l'utile nella dichiarazione dei redditi ai fini dell'autoliquidazione dell'imposta sostitutiva del 12,50 per cento ex art. 18 t.u.i.r., ossia dell'imposta dovuta con la stessa misura prevista per la ritenuta a titolo di imposta che sarebbe stata applicata qualora fosse intervenuto il sostituto di imposta (circ. Ag. Entr. 16 giugno 2004, n. 26). In forza del disposto di cui al citato art. 18, per gli utili di fonte estera derivanti da partecipazioni non qualificate, al pari di quanto previsto per gli utili di fonte italiana, non è mai consentito optare per la tassazione ordinaria in sede di dichiara-

zione dei redditi, rinunciando al regime di imposizione sostitutiva. ■ La ritenuta alla fonte a titolo di imposta di cui al 4° co., dell'art. 27 non deve essere applicata, in forza del disposto di cui all'art. 7, 3° co., lett. d), d.lgs. n. 461/97, sugli utili di fonte estera corrisposti a persone fisiche ma che si riferiscono a partecipazioni, titoli e strumenti finanziari non qualificati, da questi detenuti nell'ambito delle gestioni individuali di masse patrimoniali di cui al citato art. 7, d.lgs. n. 461/97 (c.d. regime del risparmio gestito). In tal caso, infatti, gli utili (quali redditi di capitale) concorrono a formare il risultato maturato di gestione soggetto all'imposta sostitutiva del 12,50 per cento, che viene applicata dall'intermediario incaricato (si veda ris. Ag. Entr. 3 luglio 2001, n. 104). Si ricorda che affinché possa essere esercitata l'opzione per il regime del risparmio gestito è necessario che il patrimonio affidato in gestione non sia relativo all'esercizio dell'impresa e che le partecipazioni non siano partecipazioni qualificate ai sensi dell'art. 67, 1° co., lett. c), t.u.i.r. ■ La ritenuta alla fonte è operata a titolo di acconto (sempre nella misura del 12,50 per cento) sulla quota imponibile delle remunerazioni corrisposte da soggetti non residenti e relative a «partecipazioni qualificate» ai sensi dell'art. 67, 1° co., lett. c), t.u.i.r., ossia a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari e a contratti così come individuati nella citata disposizione. In questi casi la ritenuta a titolo d'acconto viene operata sulla sola quota imponibile di tali remunerazioni, pari al 49,72 per cento del suo ammontare e sussiste l'obbligo dichiarativo con conseguente scomputo del credito di imposta per le imposte pagate all'estero. ■ La ritenuta alla fonte è operata a titolo di acconto (sempre nella misura del 12,50 per cento) anche sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa ex art. 65 t.u.i.r., da società ed enti residenti negli Stati o territori diversi da quelli di cui al d.m. emanato ai sensi dell'art. 168 bis t.u.i.r., ossia non inclusi nella c.d. *white list*. Si precisa che tale disposizione, in forza dell'art. 1, 84° co., lett. b), l. n. 244/07, è destinata ad applicarsi a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art. 168 bis t.u.i.r.; sino al periodo di imposta precedente, continuerà ad applicarsi la disposizione nella versione vigente al 31 dicembre 2007 e, pertanto, fino ad allora la ritenuta alla fonte a titolo di acconto continua ad essere operata sull'intero importo delle remunerazioni *de quibus* corrisposte da società ed enti residenti

in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 167, 4° co., t.u.i.r. ■ In ogni caso la predetta ritenuta a titolo di acconto non è operata sull'intero importo della remunerazione (ma solo sulla relativa quota del 49,72 per cento) qualora la persona fisica produca al soggetto che interviene nella riscossione l'esito favorevole dell'istanza di **interpello**, presentata secondo le modalità di cui al 5° co., lett. b), 167, t.u.i.r., con cui sia stato dimostrato il **rispetto delle condizioni di cui alla lett. c), 1° co., art. 87, t.u.i.r.**, ossia che dalle partecipazioni non è stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata. ■ Allo stesso modo la ritenuta alla fonte a titolo d'acconto non è operata sull'intero importo della remunerazione (ma solo sulla relativa quota imponibile) nel caso in cui la stessa sia relativa a partecipazioni, titoli e strumenti finanziari considerati **similari alle azioni** ai sensi dell'art. 44, 2° co., lett. a), ultimo periodo, t.u.i.r., **emessi da società** i cui titoli sono **negozianti nei mercati regolamentati**. ■ La ritenuta alla fonte a titolo d'acconto è operata sull'intero importo della remunerazione nel caso in cui questa sia relativa a **contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza** stipulati con **associanti non residenti** che non soddisfano le condizioni di cui all'art. 44, 2° co., lett. a), ultimo periodo, t.u.i.r., ossia nel caso in cui tale remunerazione non sia **totalmente deducibile** nella determinazione del reddito del soggetto associante nello Stato di residenza di quest'ultimo. ■ Ai sensi del **co. 4 bis, art. 27, d.p.r. n. 600/73**, in caso di applicazione della ritenuta in entrata, sia a titolo di imposta, sia a titolo di acconto, la **base imponibile** è determinata al netto dell'eventuale ritenuta applicata dallo Stato estero di residenza (c.d. **netto frontiera**). Pertanto, nel caso in cui i dividendi abbiano subito nel Paese erogante un prelievo in misura superiore rispetto all'aliquota prevista dalla eventuale Convenzione contro le doppie imposizioni, la base imponibile della ritenuta di cui al 4° co. del citato art. 27 deve essere decurtata dell'intero importo delle imposte subite nello Stato estero (ris. Ag. Entr. 24 aprile 2007, n. 80). Inoltre in caso di utili relativi a partecipazioni non qualificate assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, qualora il contribuente ottenga dall'autorità fiscale estera il recupero della differenza tra le imposte ivi assolte e l'aliquota convenzionale, la predetta differenza deve essere assoggettata a tassazione in qualità di dividendo. Diversamente, nel caso di utili relativi a partecipazioni qualificate gli stessi concorreranno alla formazione del reddito imponibile al lordo di tutte le imposte estere even-

tualmente applicate con la possibilità di scomputo della sola aliquota convenzionale (circ. Ag. Entr. 16 giugno 2004, n. 26). In questo caso la ritenuta si applicherà sul 49,72 per cento dell'importo netto dalle ritenute applicate all'estero. Per quanto concerne gli utili relativi a partecipazioni qualificate detenute in società estere residenti in Stati o territori delle *white list* prodotti a partire dall'esercizio successivo al 31 dicembre 2007 la ritenuta si applica sul 49,72 per cento dell'importo. ■ È prevista l'applicazione della disposizione di cui al 2° co. dell'art. 27, d.p.r. n. 600/73 in caso di distribuzione di **utile in natura**. **X. La ritenuta sugli utili corrisposti a soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società (5° co.).** ■ In forza del disposto di cui all'ultima parte del 5° co., art. 27, d.p.r. n. 600/73, le ritenute di cui al 1° e 4° co. del medesimo articolo, ossia **le ritenute sugli utili di fonte italiana e su quelli di fonte estera, se corrisposti a soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società** si applicano a titolo di imposta e nella misura del **27 per cento**. ■ L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la disposizione recata dall'art. 27, 5° co., nel prevedere l'applicabilità della ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui dividendi percepiti dai soggetti «esenti» non riproduce la locuzione «in ogni altro caso» invece recata dall'art. 26, 4° co. del medesimo d.p.r.; pertanto, la diversità della formulazione letterale non consente di estendere in via amministrativa alla previsione dell'art. 27, 5° co., d.p.r. n. 600/73 l'interpretazione fornita espressamente dal legislatore con l'art. 14, l. n. 28/99, limitatamente alla disposizione recata dall'art. 26, 4° co., d.p.r. n. 600/73. In considerazione di ciò, si è ritenuto **non applicabile nei confronti dei soggetti «esclusi» dall'imposta sui redditi** ai sensi dell'art. 73, 1° co., t.u.i.r. la ritenuta a titolo di imposta di cui all'art. 27, 5° co., d.p.r. n. 600/73 (ris. Ag. Entr. 6 luglio 2001, n. 113; ris. Ag. Entr. 12 luglio 2001, n. 117).

XI. Gli obblighi di comunicazione all'Amministrazione finanziaria (6° co.). ■ In forza del disposto di cui al 6° co., dell'art. 27, d.p.r. n. 600/73, nell'ipotesi in cui gli utili da partecipazione siano **corrisposti a soggetti residenti ed assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva sul risultato della gestione** ex artt. 7 e 8, d.lgs., n. 461/97, **non sussiste l'obbligo di certificazione** nei confronti del percettore né vi è **l'obbligo di segnalazione all'Amministrazione finanziaria**. ■ Diversamente, nel caso in cui gli utili da partecipazione siano **assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto o non siano stati assoggettati ad alcuna ritenuta**, sussiste **l'obbligo di inviare al soggetto percettore apposita certificazione e l'obbligo di comunicazione**

3 all'Amministrazione finanziaria. ■ L'obbligo di comunicazione all'Amministrazione finanziaria sussiste anche per gli utili corrisposti a soggetti non residenti da società ed enti residenti, sebbene questi siano assoggettati a ritenuta alla fonte

a titolo di imposta (circ. min. 12 maggio 1998, n. 123). ■ In forza del d.m. 2 marzo 1999, l'obbligo di comunicazione deve essere adempiuto mediante la compilazione del Quadro SK del Modello di dichiarazione del sostituto di imposta.

27 bis Rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti. 1. *Le società che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale della società che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta di cui ai commi 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 27, se:*

a) *rivestono una delle forme previste nell'allegato della direttiva 435/90/CEE del 23 luglio 1990 del Consiglio;*

b) *risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell'Unione europea;*

c) *sono soggette, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nella predetta direttiva;*

d) *la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno.*

1-bis. *La disposizione del comma 1 si applica altresì alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 44, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, agli utili di cui all'articolo 44, comma 1, lettera f), del predetto testo unico, nonché alle remunerazioni dei titoli e degli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del medesimo testo unico, sempreché la remunerazione e gli utili siano erogati a società con i requisiti indicati nel comma 1 che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale della società che, rispettivamente, la corrisponde o li distribuisce.*

2. *Ai fini dell'applicazione del comma 1, deve essere prodotta una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente possiede i requisiti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, nonché una dichiarazione della società che attesti la sussistenza del requisito indicato alla lettera d) del medesimo comma 1.*

3. *Ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, a richiesta della società beneficiaria dei dividendi, i soggetti di cui all'articolo 23 possono non applicare la ritenuta di cui ai commi 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 27. In questo caso, la documentazione di cui al comma 2 deve essere acquisita entro la data del pagamento degli utili e conservata, unitamente alla richiesta, fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e, comunque, fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi.*

4. [abrogato].

5. *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle società di cui al comma 1 che risultano controllate direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in Stati della Comunità europea a condizione che dimostrino di non detenere la partecipazione allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in esame. A tal fine per l'assunzione delle prove si applicano le procedure di cui ai commi 12 e 13 dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.*